

1 - Applicazione art. 3 della Legge 1°

maggio 1955, n. 368.

Il Direttore generale legge il seguente rapporto:

Come è noto l'art. 3 della nuova legge 1° maggio 1955, n. 368 sulle locazioni di immobili urbani lascia la facoltà di richiedere agli inquilini un aumento entro i limiti del 100% annuo (fermo comunque il limite massimo delle 10 volte il fatto corrisposto al 31/10/45) quando il contratto risulti ingiustamente oneroso a danno del locatore per i seguenti motivi:

- a) - quando il conduttore si trovi in buone condizioni economiche;
- b) - quando le condizioni economiche del conduttore siano migliori di quelle del locatore;
- c) - quando il conduttore trae un profitto dall'immobile locato adibendolo anche ad attività accessorie.

L'Istituto - ed in genere tutti gli Enti - possono evidentemente richiedere la percentuale di aumento entro i limiti del 100% ad anno, solo per i casi che rientrano sotto le lettere a) e c).